

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale "Giornata della polizia locale" ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale.)

Modifiche approvate da:

DPRReg. 27/3/2018, n. 096/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Presentazione delle candidature
Art. 3	Valutazione delle candidature
Art. 4	Spese ammissibili e misura del contributo
Art. 5	Termine di presentazione della domanda del contributo
Art. 6	Modalità di concessione del contributo
Art. 7	Disposizione di rinvio
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso), le modalità per la concessione dei contributi per la manifestazione regionale "Giornata della polizia locale", istituita il giorno 20 gennaio in occasione della celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano, di seguito denominata manifestazione, a favore del Comune della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, individuato dal Comitato tecnico regionale per la polizia locale di seguito denominato Comitato, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Art. 2
(Presentazione delle candidature)¹

1. I Comuni della Regione, dotati in forma singola o associata di un Corpo di polizia locale conforme alla previsione dell'articolo 10 della legge regionale 9/2009, che sono interessati ad ospitare sul proprio territorio la manifestazione, inviano la domanda di candidatura al Servizio regionale competente in materia di polizia locale, di seguito denominato Servizio, entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. La domanda di candidatura, corredata da una nota illustrativa recante il programma della manifestazione che preveda il conferimento delle benemeritenze regionali agli operatori di polizia locale, è sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.

Art. 3
(Valutazione delle candidature)²

1. Il Comitato, nel corso della prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque entro il 31 ottobre, valuta le note illustrative di cui al comma 2, dell'articolo 2, individua e propone il Comune che l'anno successivo ospiterà la manifestazione al Direttore centrale della Direzione competente in materia di polizia locale, che dispone in merito con proprio decreto.

2. Il Servizio comunica ai Comuni che si sono candidati ad ospitare la manifestazione, e ai Corpi di polizia locale della Regione, la sede individuata dal Direttore centrale.

¹Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 096/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

²Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 096/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 4

(Spese ammissibili e misura del contributo)

1. La misura massima del contributo è fissata annualmente con la legge regionale di bilancio.
2. Sono ammissibili a contributo tutte le spese inerenti l'organizzazione della manifestazione che il Comune sostiene successivamente alla designazione da parte del Comitato.
3. Non sono ammesse spese di investimento.

Art. 5

(Termine di presentazione della domanda del contributo)

1. Il Comune, entro il 15 gennaio dell'anno in cui ospita la manifestazione, presenta al Servizio la domanda di contributo indicando il suo ammontare, un preventivo delle spese che intende sostenere per ogni tipologia di spesa e l'ammontare delle spese eventualmente già sostenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 6

(Modalità di concessione del contributo)

1. Con decreto del Direttore del Servizio si provvede alla concessione e contestuale erogazione in un'unica soluzione del contributo assegnato a favore del Comune designato.
2. Il Comune può eseguire una compensazione tra gli importi stimati per ogni tipologia di spesa fino ad un massimo del 20 per cento, fermo restando l'ammontare totale del contributo concesso.
3. Il Comune beneficiario presenta entro tre mesi dallo svolgimento della manifestazione la rendicontazione delle spese sostenute resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000, utilizzando il modulo allegato al decreto di concessione di cui al comma 1.
4. La parziale utilizzazione del contributo concesso comporta la restituzione della parte non spesa secondo le modalità indicate nel decreto di concessione di cui al comma 1.

Art. 7
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.